



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 novembre 2011, n. 271

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bitetto (BA) - Autorità procedente: Comune di Bitetto.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dalla Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota prot. n. 1680 del 10.06.2011, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 6630 del 20.06.2011 il Comune di Bitetto inviava a questo ufficio il Rapporto Preliminare del Piano di zonizzazione acustica per la verifica di assoggettabilità a VAS

- Con note prot. n. 7198, 7201, 7206, 7208 del 14.07.2011, l'ufficio VAS avviava le consultazioni con i SCMA ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente del Rapporto Ambientale Preliminare, raccomandando loro di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine previsto di 30 giorni.

- In seguito allo svolgimento delle consultazioni di cui al punto precedente, pervenivano i seguenti pareri:

- con nota prot. n. 41067 del 25.07.2011, acquisita al protocollo al protocollo del Servizio Ecologia con n. 8167 del 23.08.2011 la Provincia di Bari - Servizio Urbanistica-Espropriazioni rispondeva che non si rilevavano profili di competenza sulle questioni trattate;

- con nota prot. n. 47927 del 19.08.2011, acquisita al protocollo al protocollo del Servizio Ecologia con n. 8263 del 29.08.2011 la Provincia di Bari - Servizio viabilità e trasporti rispondeva di non doversi esprimere attese le proprie competenze di natura meramente viabilistica e trasportistica;

- con nota prot. n. 47984 del 01.09.2011, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 8487 del 05.09.2011, il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico rispondeva dicendo che il parere di propria competenza era espresso prima dell'adozione del piano

- con nota prot. n. 50431 del 14.10.2011 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 9753 del 24.10.11 ARPA Puglia inviava il proprio contributo alle consultazioni che, pur rilevando che il piano in oggetto non comportava impatti negativi sull'ambiente, segnalava la mancanza nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità:

1. di un riferimento alle fasi operative
2. la mancanza dei riferimenti ai requisiti acustici degli edifici
3. l'opportunità di prevedere la regolamentazione ai fini dell'autorizzazione
4. l'opportunità di individuare puntualmente i siti a grande impatto acustico

Si sottolinea che:

- Riguardo al punto 1 il riferimento richiesto è contenuto nella Relazione tecnica di Piano
 - Riguardo al punto 2 quanto richiesto è presente nel regolamento di attuazione del piano
 - Riguardo al punto 3 quanto richiesto è presente nel regolamento di attuazione del piano
 - Riguardo al punto 4 nella relazione tecnica di piano sono individuati due aree per gli impianti sportivi, 7 aree per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo
- con nota prot. n. 3053 del 18.10.2011 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 9812 del 25.10.11, il comune di Bitetto trasmetteva copia cartacea del piano di zonizzazione acustica

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il Piano proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- oggetto del presente provvedimento è il Piano di zonizzazione acustica nel comune di Bitetto, previsto dalla L. n. 447/1995

L'obiettivo del Piano è quello di "provvedere alla zonizzazione acustica del territorio secondo i criteri indicati nella L.R. n.3/2002 e nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio".

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del Piano di zonizzazione acustica del comune di Bitetto

- Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, nella misura in cui l'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi, costituendo pertanto il quadro di riferimento per progetti o altre attività in quanto ne disciplina l'ubicazione e le caratteristiche edilizie in riferimento al rispetto delle direttive del regolamento di attuazione.

- Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Bitetto è il Piano Regolatore Generale, Approvato con Delibera Giunta Regionale n. 6058 del 25/09/1992. Il Comune di Bitetto ha in corso di approvazione il Piano Urbanistico Generale (PUG), adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 12/01/2010 e attualmente in attesa di attestazione di compatibilità al DRAG da parte della Regione Puglia.

Il Piano di zonizzazione acustica è stato elaborato in coerenza con quanto previsto nel nuovo PUG al fine determinare rispondenza fra i due strumenti di pianificazione, con l'obiettivo di indirizzare lo sviluppo della città verso il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

- Riguardo alla pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, si sottolinea che la zonizzazione acustica ha come finalità l'integrazione tra questioni ambientali e previsioni urbanistiche per la tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

- In merito ai problemi ambientali pertinenti al piano, nel Rapporto Preliminare si sostiene che "La redazione del Piano di zonizzazione acustica non comporta problemi ambientali per il territorio di riferimento, ma, al contrario, è uno strumento di pianificazione utile a migliorare l'aspetto relativo all'inquinamento acustico nel territorio, indirizzando la pianificazione territoriale e lo sviluppo edificatorio verso criteri di tutela della popolazione dal rumore e verso il rispetto dei limiti normativi relativamente ai valori di rumore".

- Il piano in oggetto risulta rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale soprattutto in relazione alla Direttiva sulla determinazione e gestione del rumore ambientale (2002/49/CE);

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate (così come descritte nelle sezioni precedenti), si evidenziano le seguenti osservazioni:

Il Rapporto Preliminare al fine di valutare gli impatti che l'attuazione del piano potrà avere sull'ambiente, ha analizzato le seguenti tematiche che in qualche modo potrebbero essere influenzate dal piano:

- Contesto ambientale e paesaggistico;
- Contesto storico, culturale e urbanistico;
- Qualità ambientale (Inquinamento atmosferico)
- Uso del suolo
- Aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale

La tematica "Aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale" non viene analizzata in quanto nel territorio comunale di Bitetto non sono presenti né aree protette (parchi regionali, riserve naturali, ecc), né siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale).

Per ciascuna tematica vengono approfonditi la descrizione dello stato dell'ambiente e i potenziali effetti connessi con l'attuazione del Piano di Zonizzazione acustica.

Nel complesso la suddetta valutazione non evidenzia effetti potenziali di tipo negativo in quanto il piano di zonizzazione acustico, per sua natura, è uno strumento di pianificazione finalizzato al miglioramento della qualità ambientale del territorio di riferimento rispetto alla problematica dell'inquinamento acustico e pertanto nel Rapporto Ambientale si sostiene che:

- non comporta impatti negativi sulle componenti ambientali, per probabilità, durata, frequenza e reversibilità, né di tipo cumulativo, né di natura transfrontaliera;
- non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- non comporta rischi per le caratteristiche naturali dell'area e per il patrimonio culturale, né rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo, né su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In seguito alla definizione della zonizzazione acustica e alla sovrapposizione della stessa con le misure fonometriche prodotte, il piano ha individuato 6 aree per cui data la criticità sono sottoposte a piano di risanamento acustico. Tali aree sono:

- la scuola media "G. Modugno" in via S.Giovanni Bosco
- le scuole materne in via E. Fermi
- il parco Tre ponti e il parco del santuario del Beato Giacomo
- l'osservatorio faunistico
- l'area cimiteriale
- la zona censuaria che contiene l'edificio scolastico polifunzionale adiacente alla zona industriale

In sintesi, alla luce della documentazione presentata e alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale prevista all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si ritiene che il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bitetto, non comporti impatti significativi sull'ambiente in riferimento ai seguenti aspetti:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
- carattere cumulativo degli impatti
- natura transfrontaliera degli impatti
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessate a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitaria o internazionale.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che il Piano di zonizzazione acustica - Autorità procedente: Comune di Bitetto, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

La Legge 447/95 e la LR 3/2002 prevedono che i Comuni procedano alla classificazione acustica tenendo conto delle destinazioni d'uso del territorio coordinando le previsioni con quelle degli strumenti urbanistici. Inoltre la legge 447/95 inserisce nell'elenco dei provvedimenti per limitare l'inquinamento acustico, anche la pianificazione urbanistica e territoriale, che vengono pertanto riconosciute come strumenti di prevenzione e di risanamento acustico.

Visto che il piano in oggetto è stato elaborato valutando le ricadute acustiche delle scelte effettuate in ambito urbanistico nel PUG in itinere e

visto che il PUG di Bitetto è in corso di approvazione si prescrive di integrare, così come previsto dall'art 2 della LR 3/2002, il PUG con il Piano di zonizzazione acustica. In particolare:

- occorre prevedere nel piano di monitoraggio del PUG indicatori di contesto sul rumore (Sorgenti controllate e percentuali di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti) e indicatori di processo utili a monitorare l'attuazione del piano di zonizzazione acustica;
- laddove i piani esecutivi del PUG interessino aree per le quali la zonizzazione acustica abbia previsto piani di risanamento occorre coordinare le due pianificazioni facendo in modo che la pianificazione esecutiva si attui tenendo conto delle previsioni della zonizzazione acustica

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bitetto (BA) e non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviate nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bitetto (BA), autorità procedente: Comune di Bitetto, escluso dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

La dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto

Il funzionario P.O. VAS
Sig. M. Mastrangelo